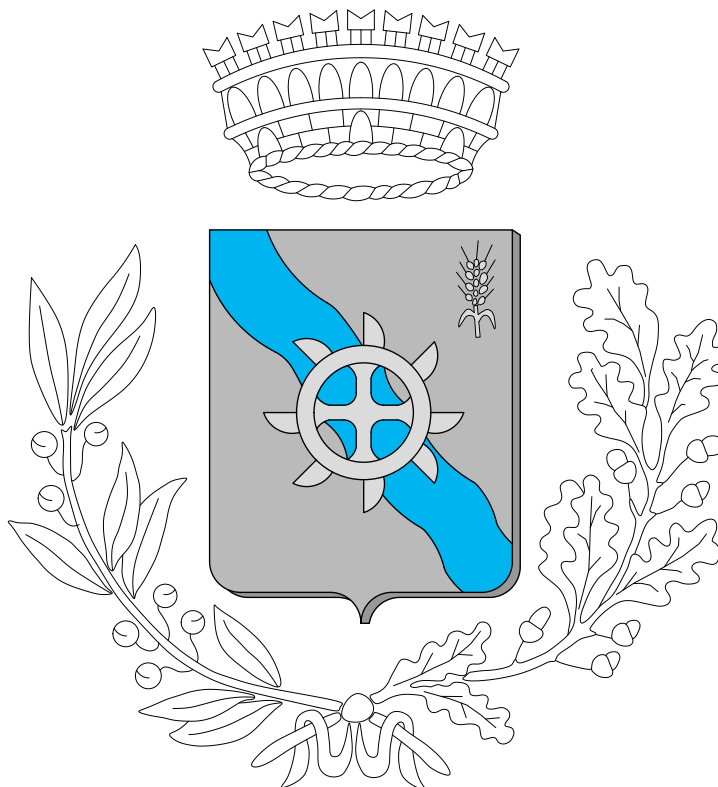


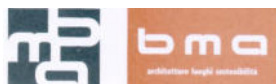
COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

PROVINCIA DI PADOVA



LAVORO:

PROGETTO ESECUTIVO PER "Opere di Riqualificazione urbana del Centro di Campo San Martino"

SETTORE AREA SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI 35010 Campo San Martino (PD) - via E. Breda, 2 Tel. 049/9698980 lavoripubblici@comune.camposanmartino.pd.it		Protocollo:
COMMITTENTE : COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO		
TITOLO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		Cod.:
Progettisti: Arch. Cristina Boghetto   con Arch. Martina Tombolato Arch. Alberto Miotto Ing. Giovanni Calzolari collaboratore : Arch. Alessio Bacchin		Data: 02/03/2023 Rev.:
Responsabile Area LLPP Geom. Andrea Mattiuzzi Il Responsabile del procedimento Geom. Guido Bortoli		
A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE		

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(A MISURA)

(articolo 45, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ed art.34 della L.R. del Veneto 07 Novembre 2003, n.27)

DESIGNAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI (euro)	
	euro	TOTALE euro
A) Categoria prevalente: OG3 Strade e autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, ecc	338.415,53.=	
B) Altre categorie: OG10 Impianti di illuminazione	127.196,46.=	
C) Altre categorie: OG08 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	90.567,20.=	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	556.179,19.=	556.179,19.=
D) Costi per la sicurezza (non soggetti a rib. d'asta)		27.568,99.=
TOTALE AMMONTARE DELL'APPALTO		583.748,18.=

Il/i progettista/i

Indice

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE E NORME AMMINISTRATIVE	7
Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto.....	7
Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto.....	8
Art. 1.3 - Contratto - Modalità di stipulazione del contratto	8
Art. 1.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	9
Art. 1.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	10
Art. 1.6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto.....	11
Art. 1.7 - Documenti che fanno parte del contratto	11
Art. 1.8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
Art. 1.9 - Fallimento dell'appaltatore	12
Art. 1.10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio - Disciplina e buon ordine dei cantieri ...	13
Art. 1.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	13
Art. 1.12 - Elenco dei prezzi unitari - Costi della sicurezza - Computo metrico estimativo	14
Art. 1.13 - Consegna e inizio dei lavori.....	15
Art. 1.14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori	16
Art. 1.15 - Sospensioni e proroghe	17
Art. 1.16 - Penali in caso di ritardo - Clausola penale - (premio di accelerazione)	19
Art. 1.17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	20
Art. 1.18 - Inderogabilità dei termini d'esecuzione	21
Art. 1.19 - Anticipazione - Anticipazioni fatte dall'Appaltatore.....	22
Art. 1.20 - Pagamenti in acconto	22
Art. 1.21 - Pagamenti a saldo	24
Art. 1.22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	24
Art. 1.23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	25
Art. 1.24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi.....	25
Art. 1.25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti - Cessione di azienda e atti di trasformazione	26
Art. 1.26 - Lavori a misura	27
Art. 1.27 - Lavori a corpo	27
Art. 1.28 - Lavori in economia.....	27
Art. 1.29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	27
Art. 1.30 - Cauzione provvisoria	28
Art. 1.31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva - Ulteriori garanzie.	28
Art. 1.32 - Riduzione delle garanzie.....	28
Art. 1.33 - Assicurazioni a carico dell'impresa	28
Art. 1.34 - Variazione ed addizioni al progetto approvato - Varianti in diminuzione Diminuzione dei lavori	29
Art. 1.35 - Varianti per errori od omissioni progettuali	29
Art. 1.36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	29
Art. 1.37 - Norme di sicurezza generali e particolari.....	30
Art. 1.38 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro	30
Art. 1.39 - Piano di sicurezza e di coordinamento.....	30
Art. 1.40 - Piano operativo di sicurezza.....	31
Art. 1.41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	32

Art. 1.42 - Subappalto	34
Art. 1.43 - Responsabilità in materia di subappalto.....	37
Art. 1.44 - Pagamento dei subappaltatori	37
Art. 1.45 - Accordo bonario - Riserve - Controversie - Foro competente	38
Art. 1.46 - Risoluzione del contratto per grave ritardo - Esecuzione d'ufficio	39
Art. 1.47 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori	40
Art. 1.48- Recesso dal contratto e valutazione del decimo	43
Art. 1.49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Garanzia di manutenzione	44
Art. 1.50 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	44
Art. 1.51 - Presa in consegna anticipata	45
Art. 1.52 - Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore	46
Art. 1.53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	51
Art. 1.54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	52
Art. 1.55 - Proprietà degli oggetti trovati	52
Art. 1.56 - Custodia del cantiere	53
Art. 1.57 - Cartello di cantiere	53
Art. 1.58 - Danni.....	53
Art. 1.59 - Sinistri alle persone e danni alle proprietà	53
Art. 1.60 - Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione.....	53
Art. 1.61 - Tutela dei lavoratori.....	54
Art. 1.62 - Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori	54
Art. 1.63 - Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.	54
Art. 1.64 - Rapporti con la Direzione Lavori	55
Art. 1.64 - Osservanza Regolamento UE sui materiali	56
Art. 1.64 - Condizioni di Appalto e conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori	56

NORME TECNICHE

58

Art. 2.1 - Qualità e provenienza dei materiali	58
Art. 2.2 - Prove dei materiali.....	62
Art. 2.3 - Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori	63
Art. 2.4 - Movimenti di terre	64
Art. 2.5 - Falda freatica	72
Art. 2.6 - Demolizioni.....	72
Art. 2.7 - Preparazione del piano di posa delle pavimentazioni stradali.....	72
Art. 2.8 - Fondazione e sovrastruttura stradale (strati di collegamento e di usura).....	73
Art. 2.9 - Teli di geotessuto e geogriglie per armatura pavimantazioni bitumate	81
Art. 2.10 - Costruzione delle condotte in PVC	83
Art. 2.11 - Posa in opera dei condotti in PVC.....	83
Art. 2.12 - Costruzione di condotte in cemento.....	84
Art. 2.13 - Posa in opera dei condotti in calcestruzzo	85
Art. 2.14 - Costruzione delle condotte in ghisa	86
Art. 2.15 - Posa in opera dei condotti in ghisa	86
Art. 2.16 - Manufatti	88
Art. 2.17 - Pozzetti di scarico delle acque stradali	88
Art. 2.18 - Malte cementizie ed aeree	94
Art. 2.19 - Murature in genere	94

Art. 2.20 - Murature in getto, calcestruzzi e conglomerati cementizi.....	94
Art. 2.21 - Conglomerati cementizi	95
Art. 2.22 - Lavori in acciaio e lavori speciali	102
Art. 2.23 - Conglomerato cementizio per copertine, cantonali, pezzi speciali, parapetti, ecc. ...	103
Art. 2.24 - Cordonate e cunette in conglomerato cementizio	104
Art. 2.25 - Rivestimenti in masselli	104
Art. 2.26 - Opere in marmo e pietre naturali	105
Art. 2.27 - Barriere di sicurezza e parapetti metallici	106
Art. 2.28 - Barriere antirumore vegetali	108
Art. 2.29 - Materiale vegetale	109
Art. 2.30 - Alberi.....	109
Art. 2.31 - Arbusti e cespugli.....	110
Art. 2.32 - Altre piante	110
Art. 2.33 - Sementi	110
Art. 2.34 - Tappeti erbosi in strisce e zolle	110
Art. 2.35 - Materiale agrario	110
Art. 2.36 - Terra di coltivo.....	110
Art. 2.37 - Substrato di coltivazione	111
Art. 2.38 - Fertilizzanti.....	111
Art. 2.39 - Ammendanti, correttivi e fitofarmaci	111
Art. 2.40 - Sistemi di ancoraggio	111
Art. 2.41 - Materiale pacciamante	112
Art. 2.42 - Approvvigionamento di acqua	112
Art. 2.43 - Esame preliminare del sito	112
Art. 2.44 - Lavori preliminari.....	112
Art. 2.45 - Abbattimento di alberi esistenti.....	112
Art. 2.46 - Salvaguardia della vegetazione esistente.....	113
Art. 2.47 - Delimitazione degli ambiti di intervento.....	113
Art. 2.48 - Lavorazione del terreno.....	113
Art. 2.49 - Operazioni di scavo	114
Art. 2.50 - Buche per la messa a dimora di alberi e arbusti	114
Art. 2.51 - Utilizzo della terra di coltivo.....	114
Art. 2.52 - Messa a dimora di alberi e arbusti	114
Art. 2.53 - Messa a dimora e semina di piante erbacee	115
Art. 2.54 - Formazione del prato	115
Art. 2.55 - Potatura.....	116
Art. 2.56 - Segnaletica orizzontale - Generalità.....	117
Art. 2.57 - Caratteristiche dei materiali.....	117
Art. 2.58 - Prestazioni	117
Art. 2.59 - Esecuzione	118
Art. 2.60 - Controlli.....	120
Art. 2.61 - Segnaletica verticale - Generalità	120
Art. 2.62 - Caratteristiche dei materiali.....	120
Art. 2.63 - Supporti in lamiera	121
Art. 2.64 - Prestazioni	122
Art. 2.65 - Esecuzioni	123
Art. 2.66 - Controlli.....	124
Art. 2.67 - Norme e leggi di riferimento.....	125

Art. 2.68 - Qualità e provenienza dei materiali	125
Art. 2.69 - Materiali e campionature	125
Art. 2.70 - Corrispondenza progetto esecuzione	125
Art. 2.71 - Rapporti tra appaltatori	126
Art. 2.72 - Verifiche e prove in corso d'opera	126
Art. 2.73 - Collaudo finale delle opere	126
Art. 2.74 - Garanzia degli impianti	126
Art. 2.75 - Istruzioni e schemi.....	127
Art. 2.76 - Prescrizioni tecniche, caratteristiche dei materiali	127

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 132

Art. 3.1 - Norme generali	132
Art. 3.2 - Lavori in economia.....	132
Art. 3.3 - Contabilizzazione dei lavori	133
Art. 3.4 - Lavori a corpo	138
TABELLA «A»	139
TABELLA «B»	140
TABELLA «C»	141
TABELLA «D»	143
TABELLA «E»	144

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- della Legge Regionale Veneto 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" (*Legge Regionale*);
- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (*Codice dei Contratti*);
- del vigente codice della strada e regolamento di attuazione;
- del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, e successive modificazioni "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (D. Lgs. 81/2008)
- del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche e integrazioni - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici (*DPR 34/2000*).

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, ecc. sopra richiamate e soprattutto con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza e della loro accettazione incondizionata.

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: **Appaltatore**;
- La stazione appaltante é il Comune di Campo San Martino (Padova): **Amministrazione**

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE E NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per la opere di riqualificazione urbana del Centro di Campo San Martino (PD).
2. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso. Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è **89569748C4** e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **J51B20000640009**
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori. I lavori di progetto consistono nella realizzazione delle opere di riqualificazione urbana del Centro di Campo San Martino (PD), da prevedersi rispettivamente nelle due aree definite Ambito 4 "Verde Meditazioni" e Ambito 6 "Verde Ludico", mediante:
 - Scavi e movimenti terra per la costruzione dei sottofondi e delle nuove pavimentazioni dei percorsi per la viabilità veicolare e ciclopedonale (strade di accesso, parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili e relativa segnaletica);
 - Costruzione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche (con opere di mitigazione idraulica), relativi manufatti di raccordo e ispezione;
 - Dotazione dei sottoservizi delle reti tecniche elettrica, telefonica, idrica e del gas, con relativi manufatti di raccordo e ispezione e tutte le opere le relative predisposizioni di allaccio alle utenze;
 - Nuovi impianti di illuminazione pubblica su strade, parcheggi e percorsi ciclo-pedonali;
 - Opere di finitura con realizzazione di aiuole a verde e piantumazione di nuove alberature, arredo urbano, nuove recinzioni.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Restano escluse dall'appalto le opere che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare eccezione o richiesta o compenso alcuno.

Il tutto come illustrato negli elaborati grafici di progetto.
5. Lavorazioni e forniture a misura
 - Scavi e movimenti terra per la costruzione dei sottofondi e delle nuove pavimentazioni dei percorsi per la viabilità veicolare e ciclopedonale (strade di accesso, parcheggi, marciapiedi e piste ciclabili e relativa segnaletica);
 - Costruzione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche, relativi manufatti di raccordo e ispezione e predisposizioni di allaccio alle utenze;
 - Dotazione dei sottoservizi delle reti tecniche elettrica, telefonica, idrica e del gas, con relativi manufatti di raccordo e ispezione e tutte le opere le relative predisposizioni di allaccio alle utenze;
 - Nuovi impianti di illuminazione pubblica su strade, parcheggi e percorsi ciclo-pedonali;
 - Opere di finitura con realizzazione di aiuole a verde e piantumazione di nuove alberature, arredo urbano, nuove recinzioni

6. Lavorazioni e forniture in economia. Le lavorazioni e le forniture in economia in appalto sono quelle previste nel computo metrico estimativo a termini di contratto che non sono comprese tra quelle a corpo o a misura e che non danno luogo ad una valutazione a misura.
7. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 1.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di appalto è definito come segue:

DESIGNAZIONE DELLE OPERE	IMPORTI (euro)	
	euro	TOTALE euro
A) Categoria prevalente: OG3 Strade e autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, ecc	338.415,53.=	
B) Altre categorie: OG10 Impianti di illuminazione	127.196,46.=	
C) Altre categorie: OG08 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	90.567,20.=	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	556.179,19.= 556.179,19.=
D) Costi per la sicurezza (non soggetti a rib. d'asta)		27.568,99.=
	TOTALE AMMONTARE DELL'APPALTO	583.748,18.=

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numeri 1 e 2, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza definito al comma 1, colonna b), e non oggetto di negoziazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 95 del D.L. 50/2016, dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, e successive modificazioni "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (D. Lgs. 81/2008) e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 222 del 2003, nonché dell'importo delle lavorazioni e forniture in economia di cui al comma 1, colonna a), numero 3.

Art. 1.3 - Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a misura" ed "in economia", ai sensi degli articoli 53, comma 4 del Codice dei Contratti, e degli articoli 45, commi 6 e 7, e 153 del regolamento generale.
2. L'importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all'articolo 1.2, comma 1, colonna a), numero 2, come determinato in seguito alla contrattazione con l'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto. L'importo del contratto può invece variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 1.2, comma 1, numero 1, previsto a misura negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e dell'art.37 della Legge Regionale 27/2003, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, anche per la parte di lavorazioni e forniture previste in economia di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), numero 3, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e dell'art.37 della Legge Regionale 27/2003, e le condizioni previste dal presente C.S.A.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto di cui all'articolo 1.2, comma 1, colonna a); mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 1.2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dall'Amministrazione negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto.
4. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.222 del 2003, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti e dell'art.37 della Legge Regionale 27/2003, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

5. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.
6. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale. Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
7. I prezzi unitari considerati sono stati definiti con il prezziario di riferimento della Regione Veneto 2023.

Art. 1.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

8. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con dpr 34/2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **«OG3 II – Strade, autostrade ... omissis... e relative opere complementari»**.
9. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, dell'articolo 30 del DPR 34/2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con il relativo importo, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrale e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui al/ai comma/i successivo/i.
10. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale qualificazione (ad esempio, quelli di cui all'art.1, Legge n. 46/90, ed altre regolate da speciale normativa), possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso dei predetti requisiti; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie deve obbligatoriamente subappaltare i relativi lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati rispettivamente con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 nelle tabelle «A» e «B», allegate al presente capitolato speciale.
11. I lavori che non rientrano tra le strutture, impianti ed opere speciali ex art. 72, comma 4, del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, nè tra i lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale qualificazione (ad esempio, quelli di cui all'art.1, Legge n. 46/90, ed altre regolate da speciale normativa), i quali appartengano alla/e categoria/e generale/i e/o specializzate dell'allegato «A» del D.P.R. n. 34/00 diversa/e da quella prevalente, di importo non superiore a 150.000 Euro ma superiore al 10% dell'importo a base di gara, possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/00. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale.

Per la qualificazione le imprese devono possedere i requisiti di cui all'art. 84 del D.L. 50/2016. Le stesse devono essere qualificate ai sensi del DPR n. 34/2000, e s.m.i.:

- **UNI –EN ISO 14001:2015 per quanto attiene all'ambito Ambientale;**

L'intervento consiste in lavori di riqualificazione urbana.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti essi si intendono appartenenti alla categoria **OG3-II** di cui all'art 84 del D.L. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, della Legge Regione Veneto 27/2003, le parti di lavoro di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e/o lavori per i quali occorra una speciale qualificazione, con il relativo importo, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrale e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa o comunque obbligatoriamente per mancanza delle specifiche qualificazioni, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 1.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 comma 3 del Codice dei Contratti, articolo 45, commi 6, 7 e 8, ed articolo 159 del regolamento generale, nonché dell'articolo 30, comma 6, del Capitolato Regionale 27/2003 ed art. 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrale e sostanziale.

Art. 1.6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
6. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Regionale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
7. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 1.7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Regionale (Provvedimento C.R. n.43 del 21/06/2005 approvato con D.G.R. n. 2120 del 02/08/2005);
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture (*a misura a corpo e anche di quelle in economia a termini di contratto*) e delle misure di sicurezza;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008, e successive modificazioni, e del Capo II del DPR 222/2003, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 DEL Codice dei Contratti;
 - g) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici (POS) di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti, ed articolo 6 del D.P.R. n.222 del 2003;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del Regolamento Generale.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto e in particolare:
 - il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
 - il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
 - le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
 - le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
3. Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'articolo 1.3, nonché tutte le leggi, i decreti e le circolari ministeriali recanti norme, disposizioni e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni, e malattie.

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - il computo metrico e il computo metrico estimativo o preventivo di spesa;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e dell'art.37 della Legge Regionale 27/2003;
 - la descrizione delle singole voci elementari e la quantità delle stesse, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista" di cui all'art. 90 del Regolamento Generale, predisposta dall'Amministrazione, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
6. Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
7. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali

Art. 1.8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione del Veneto, vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento Generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
4. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
5. **La Stazione Appaltante può indicare all'impresa l'avvio su aree parziali dei lavori o in maniera indipendente dei lotti indicati, senza che l'impresa possa chiedere ulteriori costi o imputare oneri o diritti di nessun tipo.**
6. **Con la semplice partecipazione all'offerta per la ditta i prezzi si riterranno remunerativi e senza subire variazioni.**

Art. 1.9 – Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 140 del Codice dei Contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente l'art 110 del Codice dei Contratti.
3. In caso di fallimento i rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione dell'Amministrazione come indicato all'art. 1.47, commi 9, 10 e 11, del presente C.S.A.
4. Qualora l'Amministrazione abbia previsto nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, in caso di fallimento l'Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia fideiussoria di

cui al comma 2 dell'art. 35 della Legge Regionale 27/2003, solamente, però, nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il secondo classificato.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato

Art. 1.10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Regionale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 5 del Capitolato Regionale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 6 del Capitolato Regionale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.
5. La direzione del cantiere è assunta da un unico direttore tecnico incaricato dall'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Art. 1.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 del Capitolato Regionale.
3. I lavori di che trattasi comprendono l'utilizzo di materiale di cava; per cui, si prevede, e conseguentemente l'appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte, pari a circa 2000 mc del materiale complessivo di progetto, di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 "Attuazione delle Direttive

91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”.

Art. 1.12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 43 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 34 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.
2. **I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 43 del Regolamento Generale, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata, redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 34 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono a materiali e lavorazioni franco cantiere e alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento, e comprendono e compensano:**
 - circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
 - i costi della sicurezza esclusi quelli di cui al D.Lgs. 81/2008 che non sono soggetti al ribasso d'asta

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

3. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 222 del 2003, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
4. Il computo metrico estimativo/stima dei lavori è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Generale, i corrispondenti prezzi dell'elenco di cui al precedente comma 1 ed aggiungendovi gli importi delle lavorazioni e forniture previste in economia ed i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così i lavori a misura, a corpo, in economia, a base d'appalto.
5. Qualora sussistano i presupposti i lavori di variante saranno valutati con i prezzi unitari di cui all'allegato elenco, dedotti del ribasso d'asta offerto dalla ditta.
6. Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, nei limiti previsti al precedente art. 1.11, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione deve essere effettuata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavori simili compresi nel contratto o ricavandoli da nuove analisi.
7. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto dell'Art. 106 del D.L. 50/2016 e s.m.i..
8. Per tutti i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale non verrà corrisposto dall'Ente appaltante alcun compenso, o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla D.L. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione, da parte dell'Impresa, di aver tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, nello stabilire i prezzi di lavoro a misura ed a corpo, delle prestazioni per i lavori in economia e noleggi. I prezzi offerti si intendono quindi formulati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.
9. **Con la semplice partecipazione all'offerta per la ditta i prezzi si riterranno remunerativi e senza subire variazioni**

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 1.13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Generale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore ed in contraddittorio con lo stesso ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Generale.
2. Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data **del 30 giugno 2023** è sempre autorizzata la consegna dei lavori **in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall'appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all'articolo 1.8, comma 2, del presente CSA.
3. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori secondo le modalità stabilite agli artt. 129 comma 4 e 130 comma 3 del Regolamento Generale.
4. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d'indisponibilità, si applica l'art. 133 del Regolamento Generale.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l'istanza di recesso dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
7. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
8. Nel caso di differenze riscontrate, all'atto della consegna dei lavori, fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, si applicano le disposizioni contenute all'art. 131 del Regolamento Generale.
9. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di cui all'art. 130 del Regolamento Generale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, di cui all'art. 41 della Legge Regionale 27/2003.
10. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'esecutore potrà ottenere l'anticipazione come eventualmente indicato nell'articolo "**Anticipazione e pagamenti in acconto**" e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
- 11. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi,**

con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

12. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
13. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
14. Nei casi di consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.
15. Ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del d.m. 49/2018, la stazione appaltante indica nel presente capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in fase di consegna: necessità legate a scadenze temporali riconducibili al finanziamento dell'opera.
16. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
17. L'esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
18. L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
19. Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
20. L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di **giorni 15** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
21. L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Art. 1.14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, nonché della incidenza delle giornate sfavorevoli (nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale): per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.
4. **L'appaltatore si obbliga inoltre ad iniziare e procedere con le lavorazioni e portare a compimento contemporaneamente gli interventi previsti per le due aree di intervento, anche se si riferiscono a zone e cantieri separati.**
5. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
6. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

7. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
8. La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
9. Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L..
10. L'appaltatore sottoporà per tempo al D.L. le documentazioni tecniche e le eventuali campionature, richiedendo le necessarie conferme per tutte le indicazioni sulle opere da eseguire, contenute in progetto.
11. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, l'appaltatore sarà ritenuto unico responsabile per opere non accettate dal D.L. e resteranno a suo totale carico tutti gli oneri per rifacimenti, modifiche o altro.
12. Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante dei danni eventuali.
13. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alla normativa vigente.
14. Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L..
15. Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte ed agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori. Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino nel presente Capitolato speciale, ed annesso elenco descrittivo delle opere da eseguire, specifiche prescrizioni, l'impresa dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa tecnica risultante da legge, regolamenti od istruzioni del C.N.R. UNI e CEI ecc.

Art. 1.15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 107 del D.L. 50/2016.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale d'appalto per lavori pubblici di interesse regionale.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 7 dell'art. 133 del Regolamento Generale ed il comma 7 dell'art. 23 del Capitolato Regionale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, neanche attraverso l'accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 23 del Capitolato Regionale e dai commi 1 e 2 del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Il danno è quantificato come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 24 del Capitolato Regionale.
8. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
9. Per le proroghe si applica l'articolo 25 del Capitolato Regionale.

10. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
11. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
12. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
13. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
14. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
15. Qualora si verificino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.
16. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
17. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
18. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
19. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
20. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

21. Fino al **30 giugno 2023**, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d) gravi ragioni di pubblico interesse.
22. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati **all'articolo 5, Legge n. 120/2020**.
23. Nelle ipotesi di sospensione di cui alla lettera a), si provvede alla risoluzione del contratto che opera di diritto, secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 4, Legge n. 120/2020.
24. Nelle ipotesi di sospensione di cui alle lettere b) e d), su parere del Collegio Consultivo Tecnico, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.
25. Per quanto riguarda i casi di sospensione previsti dalla lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
26. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.
27. Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19, ove impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
28. Motivo di sospensione dei lavori costituisce l'eventuale realizzazione, da parte di Ditte diverse dall'Appaltatore, delle opere attinenti la finitura e il completamento dei lavori di riqualificazione (pista pump-track, opere di finitura del verde e arredo urbano).

Art. 1.16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale – (premio di accelerazione)

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata la penale nell'ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari **all'1 per mille** dell'importo netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 1.17. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 1.46.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre che l'Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all'Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale dei livelli di progettazione, previsto all'art. 1.52 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 200,00 (Euro duecento/00) giornaliera che verrà aumentata a euro 500,00 (Euro cinquecento/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
11. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
12. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
13. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 1.46. Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dall'Amministrazione ai sensi del comma 11, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'articolo 1.46.
14. Qualora l'ultimazione dei lavori, accertata mediante il rilascio, da parte del direttore dei lavori, del certificato redatto secondo quanto stabilito al successivo articolo 1.49, avvenga anticipatamente, rispetto ai termini di cui all'articolo 1.14 del presente capitolato e il certificato medesimo attesti che l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore sarà riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti nel presente Capitolato per il calcolo della penale.

Art. 1.17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori ed all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
 4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 10 del Capitolato Regionale.
 5. L'area oggetto dell'intervento sarà consegnata all'impresa nelle condizioni in cui essa si troverà all'atto della consegna medesima.
 6. L'impresa avrà inoltre l'obbligo di attenersi scrupolosamente all'assegnazione della linea e dei livelli che all'atto della consegna darà la Direzione dei lavori.
 - 7. Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto l'Impresa è obbligata alla verifica di tutte le quote e le misure necessarie al tracciamento delle nuove opere e quindi ad eseguire la picchettizzazione completa del lavoro, indicando con opportune modine, i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza delle sezioni, all'inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.**
 8. Sarà pure obbligo dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori, di porre dei picchetti di riferimento fuori della zona di lavoro, in modo che, in qualsiasi momento si possa essere in grado di identificare qualsiasi esecuzione e quindi di dar modo alla Direzione Lavori di procedere ai necessari controlli. I rilievi di consegna e tutte le spese principali ed accessori e ad essi inerenti (canneggiatori, strumenti, picchetti, ecc.) restano a totale carico dell'Appaltatore, anche se, su insindacabile giudizio della Direzione Lavori, il tracciato e le relative picchettizzazioni dovessero venir eseguite più volte.
 9. L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di servirsi per i tracciamenti, di un tecnico qualificato che interpreti e traduca in esecuzione ciò che è previsto dal progetto o che ordinerà la Direzione Lavori.
 10. A lavori ultimati saranno rifatti i rilievi di ultimazione e per questi l'Impresa soggiacerà agli stessi oneri indicati per i rilievi di consegna.

Art. 1.18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 1.19 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

1. All'appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 1.20 - Pagamenti in acconto

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di **Euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00)**.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art.41 della Legge Regionale 27/2003, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale.
4. Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette all'Amministrazione, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
5. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3, prescindendo dall'importo stabilito al comma 2.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 2, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 3. Analogamente si dispone nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non dipendenti dall'appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell'importo previsti dal presente capitolato per ciascuna rata.
7. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 90 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dei precedenti commi, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
8. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il predetto termine, la regolarità contributiva si intende accertata. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
9. In caso di irregolarità retributive e/o contributive, si applica il comma 4 dell'articolo 7 del Capitolato Regionale.
10. Ai sensi dell'art. 113-bis del d.lgs. 50/2016, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
11. L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
12. Il Direttore dei Lavori, accertata la conformità della merce o del servizio al contratto d'appalto e verificato, quindi, il raggiungimento delle condizioni contrattuali adotta lo stato di avanzamento, contestualmente al ricevimento della comunicazione fatta dall'esecutore. Laddove si dovesse verificare una difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
13. Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di

- avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.
14. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e l'emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
 15. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
 16. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
 17. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
 18. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
 19. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).
 20. L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.
 21. Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.
 22. Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
 23. Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
 24. L'impresa affidataria che risulti non congrua può, altresì, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante l'esibizione di documentazione provante costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
 25. L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC ordinario.
 26. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
 27. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 28. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
 29. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
 30. L'Amministrazione Comunale inoltre non riconosce nelle quantità provvisorie, l'inclusione di materiali o forniture d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'Appalto.
 31. L'eventuale ritardo nei pagamenti in acconto, per cause attribuibili all'Amministrazione Comunale non darà diritto all'Impresa di rallentare o sospendere i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto; l'Impresa avrà però diritto al pagamento degli interessi legali a termine delle leggi vigenti e dell'art. 39 della Legge Regionale n° 27 del 07.11.2003.
 32. L'Appaltatore in caso di mancata corresponsione degli interessi in occasione di ogni pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, al Responsabile del Procedimento ed al Sindaco entro 30 giorni a mezzo R.R.R. o p.e.c. il mancato pagamento, indicando gli importi spettanti.

33. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo la ultimazione dei lavori.
34. L'importo contrattuale è pari all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Art. 1.21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'articolo 141, comma 9 del Codice dei Contratti, ed art.102, comma 3, del regolamento Generale, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123, e previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).
7. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
8. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 1.22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro 90 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore, dal giorno successivo al sessantesimo giorno e fino all'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori. Nel caso in cui l'importo degli interessi

non venga corrisposto con le suddette modalità, tale importo produce a sua volta interessi a norma del comma 7 dell'articolo 20.

3. In deroga all'articolo 133 comma 1 del Codice dei Contratti, attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte dell'Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell'Amministrazione, promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1 del Codice dei Contratti.

Art. 1.23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 1.21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute, dal giorno successivo e per i primi 60 giorni di ritardo sono dovuti gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo del pagamento della rata di saldo, sempre per causa imputabile all'Amministrazione, superi i 60 giorni dal termine stabilito all'articolo 1.21, comma 3, dal giorno successivo i sessanta giorni sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1 del Codice dei Contratti ed articolo 30, comma 4, del Capitolato Generale.

Art. 1.24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura comprendono e compensano:
 - circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
 - circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
 - circa i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili **fino al 31 dicembre 2023**
3. La Stazione appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
4. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
5. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al **5%** rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.**
6. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il **5%** al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.
7. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte **dell'appaltatore entro 60 giorni** dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, **di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante**, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
8. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:
 - se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;**
 - se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una **variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.**

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
10. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
 - desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
12. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Art. 1.25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, secondo le modalità stabilite dall'art. 117 del Codice dei Contratti e dall'art. 14 del Capitolato Regionale. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all'art. 116.